



# Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165

Dossier n° 530/10 - Sintesi del contenuto  
27 novembre 2017

## Informazioni sugli atti di riferimento

Legge:	3 novembre 2017, n. 165
Titolo:	Modifiche al sistema di elezione della camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
Numero di articoli:	6
Date:	
pubblicazione in G.U.:	11 novembre 2017
approvazione del Senato:	26 ottobre 2017
Commissione competente :	I Affari costituzionali

## Il nuovo sistema elettorale in sintesi

La [legge 3 novembre 2017, n. 165](#) delinea un **sistema elettorale misto**. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei **collegi uninominali** con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di **collegi plurinominali**, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Alla **Camera** il territorio nazionale è ripartito in **28 circoscrizioni** individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera ([DPR 361/1957](#)).

Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 nel Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

I confini della circoscrizione sono determinati, nella Tabella A, dall'aggregazione di più collegi uninominali previsti dal [decreto legislativo n. 535 del 1993](#) per il Senato (adottato in attuazione della [legge n. 276 del 1993](#)).

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I **231 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta).

La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa ad una **delega legislativa** da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3.

È la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (DPR. 361/1957).

La disposizione di delega stabilisce che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,

La ripartizione del territorio nazionale - Camera dei deputati

comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui sopra, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993.

Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto**. Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'art. 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti. Nella disposizione di delega al Governo, di cui all'art. 3, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che "tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio".

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico per l'elezione della Camera, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e, quindi, nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione (determinati in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 3).

Al **Senato** il territorio nazionale è ripartito in **20 circoscrizioni** corrispondenti al territorio di ciascuna regione.

La ripartizione del territorio nazionale - Senato

Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I **109 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono **1** collegio in Valle d'Aosta e **6** collegi in Trentino-Alto Adige); la determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa alla già illustrata delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3.

Al Senato i **collegi plurinominali** sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto**.

I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono in gran parte i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera (v. *supra*).

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera, sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio **contrassegno** e ad indicare la propria **denominazione** presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il **programma elettorale**, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

La presentazione dei contrassegni e del programma elettorale

Il nuovo art. 14 del DPR 361/1957 prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici ([art. 4, D.L. n. 149/2013](#)), il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo **statuto**. In mancanza (di iscrizione nel registro sembra doversi intendere, anche in considerazione del fatto che lo statuto è elemento richiesto ai fini della suddetta registrazione) il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una **dichiarazione che indichi gli elementi minimi di trasparenza** previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

È prevista, dopo la possibilità di integrazione della documentazione nel caso in cui il Ministero ne ravvisi l'incompletezza e, ferma restando la possibilità di opposizione da parte del depositante relativamente alla suddetta richiesta, la riconsiderazione delle liste nel caso di mancato deposito del programma elettorale e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza.

L'articolo 4 del testo prevede che, in apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «**Elezioni trasparenti**», entro dieci giorni dalla scadenza del

Elezioni trasparenti

termine per il deposito del contrassegno per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
- lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza;
- il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera, sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in **coalizione**. La coalizione è unica a livello nazionale ed è disciplinata dal nuovo art. 14-bis TU Camera (richiamato dall'art. 8 TU Senato). I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

La  
presentazione  
delle  
candidature

Per i soli partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche è consentito specificare, con una dichiarazione, in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione viene presentato il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

Sia alla Camera, sia al Senato (art. 18-bis TU Camera, art. 9 TU Senato), in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un **elenco di candidati**, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a **due né superiore a quattro**. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere sottoscritta **da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Il testo prevede inoltre (art. 3, comma 7) che venga avviata in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. La definizione delle modalità di raccolta sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso di liste collegate in **coalizione**, queste presentano il **medesimo candidato nei collegi uninominali**, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate (art. 18-bis TU Camera, art. 9 TU Senato).

Il Ministero dell'interno è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito *internet* il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari.

Sia alla Camera, sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di **5 collegi plurinominali**, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in **un collegio uninominale** può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5 (art. 19 TU Camera richiamato dall'art. 9 TU Senato).

Le  
pluricandidature

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero (su cui l'art. 5 detta ulteriori disposizioni - v. *infra*).

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (art. 85 TU Camera, richiamato dall'art. 17-bis TU Senato).

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere** (art. 18-bis, TU Camera; art. 9 TU Senato).

La  
rappresenanza  
di genere

In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi

plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.

Al contempo, alla **Camera** è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a **livello regionale** e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un **voto** da esprimere su **un'unica scheda**, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale (art. 31 e art. 58 TU Camera; art. 11 e art. 14 TU Senato).

Le modalità di espressione del voto

Il voto è espresso tracciando un **segno** sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido **a favore della lista** e ai fini dell'elezione del **candidato nel collegio uninominale**. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella **parte esterna** della scheda elettorale.

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



L'articolo 59-*bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello **spoglio delle schede** e del relativo **scrutinio**. In particolare, è specificato che il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni di sezione, nel corso delle operazioni di spoglio, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di tali previsioni, che devono essere annotate a verbale. Viene altresì specificato che sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni "chiaramente riconoscibili" tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far "identificare" il proprio voto.

Inoltre, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

Come già ricordato, nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato al candidato che consegue il **maggior numero di voti validi**; in caso di parità è eletto il più giovane per età (art. 77 TU Camera; art. 16 TU Senato).

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei **collegi plurinominali**, alla **Camera** il riparto avviene a **livello nazionale**, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le **soglie di sbarramento**. Le soglie di sbarramento sono del **3%** a livello **nazionale** per le liste singole e del **10%** a livello nazionale per le **coalizioni** (e del **3%** per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1%. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: la soglia prevista è in tal caso pari al **20%** a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali (art. 83 Tu Camera; art. 17 TU Senato).

Al **Senato** l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

Accedono al riparto le **coalizioni** di liste che abbiano ottenuto sul piano **nazionale** almeno il **10%** dei voti validi espressi e le **liste** che abbiano ottenuto sul **piano nazionale** almeno il **3%** dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il **20%** dei voti validi espressi **nella regione** o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo **l'ordine di presentazione**.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti **in caso di esaurimento della lista** presentata nel collegio plurinominale (art. 84 TU Camera; art. 17-bis TU Senato).

Subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i c.d. "migliori perdenti" (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinominale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione.

Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

Per il Senato si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che

L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

consentono il subentro di candidati di altre regioni.

Riguardo alla disciplina dei c.d. **subentri** – nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta – si prevede (sia alla Camera, art. 86, sia al Senato in virtù del richiamo espresso al TU Camera ) che il seggio si attribuisce, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'art. 84 (v. *supra*).

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive (sulla base della disciplina già prevista per il Trentino - Alto Adige e la Valle d'Aosta).

Come già ricordato (si v. *supra*), il testo reca una **delega al Governo** (art. 3) – da esercitare entro **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 12 dicembre 2017 - per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto).

[Delega al Governo](#)

L'articolo 5 del testo reca alcune disposizioni transitorie e finali.

Alcune disposizioni (commi 1, 3 e 4) riguardano le **sottoscrizioni** richieste per la presentazione delle candidature nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

[Sottoscrizioni](#)

In particolare, viene modificata (comma 1) la disposizione recata dal comma 36 della legge n. 52/2015, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, prevedendo che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del **15 aprile 2017**. La disposizione previgente della legge n. 52/2015 individuava la data nel 1° gennaio 2014 e faceva riferimento all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni solo per la Camera dei deputati (disciplinando, tale legge, solo il sistema elettorale di tale ramo del Parlamento). Si prevede inoltre (comma 3) che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla **Camera** dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) sia in ogni caso **ridotto alla metà**.

Una norma in parte analoga è prevista per il **Senato** (comma 4) dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni.

Il comma 7 riguarda i **soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste: esclusivamente per le prossime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge sono abilitati, oltre ai soggetti già previsti, anche gli **avvocati** abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale, mentre a regime nel novero dei soggetti abilitati vengono inclusi i **sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana**, nonché i **consiglieri metropolitani**, alla luce dell'istituzione delle città metropolitane operata dalla legge n. 56 del 2014.

[Soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni](#)

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 53/1990 sono competenti ad eseguire le autenticazioni in questione, che non siano attribuite esclusivamente ai notai, i giudici di pace, i notai, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; sono altresì abilitati i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comma 2, lett. a) riguarda i **tempi per esercitare l'opzione** per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

[Il voto nella circoscrizione Estero](#)

L'art. 4-*bis* della legge n. 459 del 2001 prevede che possano votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa **opzione** valida per un'unica consultazione elettorale, i

cittadini italiani – e i loro familiari conviventi - che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti.

Tale opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, sarebbe dovuta pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta, revocabile entro il medesimo termine, è valida per un'unica consultazione. Con la modifica apportata dalla legge, il termine in cui tale opzione deve pervenire al comune di iscrizione elettorale è **posticipato al 32° giorno antecedente** le elezioni.

Alcune norme intervengono (comma 2, lett. *b*) in relazione ai **requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero**.

In primo luogo, **non è più richiesto il requisito della residenza** nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi.

Al contempo si prevede che gli **elettori residenti in Italia** possono essere candidati in **una sola ripartizione** della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato art. 19 TU Camera, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale).

Gli **elettori residenti all'estero** possono, a loro volta, essere candidati **solo nella ripartizione di residenza** della circoscrizione Estero (non è modificato l'art. 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001 che prevede che gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale).

Infine, si prevede che non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei **5 anni precedenti la data delle elezioni** cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero.

La legge è entrata in vigore il 12 novembre 2017, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. [Entrata in vigore](#)